

**IL TRIBUNALE DI AVELLINO****Sezione Prima****Ufficio procedure concorsuali e crisi d'impresa**

Composto dai sig.ri magistrati

Dott. Gaetano Guglielmo

Presidente

Dott. Michela Palladino

Giudice

Dott. Pasquale Russolillo

Giudice delegato

riunito in camera di consiglio,

letti gli atti del procedimento n. 1 /2023 C.S. proposto da

procura in calce al ricorso introduttivo,

avente ad oggetto ricorso per omologa del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata

nel quale sono costituiti i seguenti creditori:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.

in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli



L'ausiliario ha provveduto, in data 15/06/2023, al deposito del parere sulla veridicità ed attendibilità dei dati aziendali, sulla fattibilità del piano e della proposta, nonché sull'idoneità di quest'ultima a non arrecare ai creditori un maggior pregiudizio rispetto all'alternativa liquidatoria.

Successivamente la società ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a trasferire, anteriormente all'omologa, il ramo aziendale costituito dal "Codice Sviluppo Software, progetto MISE (ensamble) con scadenza al 30/06/23", rappresentandone l'utilità per i creditori.

Con decreto del 23/06/2023 il Tribunale ha negato l'autorizzazione ravvisando, sulla scorta delle considerazioni espresse dall'ausiliario, profili di criticità della proposta e del piano di liquidazione tali da far prevedere l'insussistenza delle condizioni per omologazione.

Segnatamente si è ritenuto che la proposta così come strutturata fosse inidonea a garantire un'utilità a ciascun creditore, venendo dunque meno alla funzione sancita dalla previsione dell'art. 25 sexies co. 5 CCII.

Nel rimandare per ragioni di sintesi al citato decreto del 22/06/2023, occorre qui ribadire che il concordato semplificato deve garantire la soddisfazione di ogni creditore in misura non irrisoria, indipendentemente da quello che possa essere l'alternativo risultato della liquidazione giudiziale, non potendo difatti il requisito del trattamento non peggiorativo essere scisso da quello, ulteriore, della idoneità soddisfattiva a beneficio di ogni creditore (Trib. Como 27/10/2022, sul web).

Ebbene, nel caso in esame, si è ravvisato che il fabbisogno finanziario della procedura concordataria non avrebbe potuto essere realizzato con le risorse stanziare da \_\_\_\_\_ così da condurre, per le ragioni di seguito riportate, ad un giudizio di manifesta inattuabilità.

In particolare le conclusioni a cui è giunto il Tribunale risultano il frutto delle seguenti evidenze: a) l'emersione di un maggiore indebitamento verso dipendenti, professionisti ed Erario per circa € 488.000,00; b) la non corretta graduazione dei



debiti derivanti da finanziamenti pubblici erogati nell'ambito di misure di sostegno alla ricerca, soggetti alla speciale disciplina dell'art. 8 bis co. 3 dl. 3/2015 e dell'ar. 9 co. 5 l 123/1998, i quali, in caso di escussione della garanzia pubblica da parte degli istituti di credito, attribuiscono all'ente garante il diritto al regresso con rango privilegiato; c) la sopravvenuta indisponibilità di risorse liquide per complessivi € 180.000,00, derivante dall'assegnazione delle stesse ai creditori nella procedura di pignoramento presso terzi numero 392/2022 RGE, conclusasi in data anteriore all'efficacia delle misure protettive.

La coesistenza delle circostanze sopra sinteticamente richiamate ha determinato *prima facie* la ragionevole prognosi di incapienza per i creditori di rango chirografario.

Nelle more del giudizio di omologa non risulta intervenuto alcun fatto sopravvenuto idoneo a mutare le suindicate conclusioni, tanto che la stessa ha dato atto, all'udienza del 26/09/2023, di non poter dare attuazione, allo stato, al piano concordatario essendo venute meno le necessarie coperture finanziarie.

Il Tribunale è senz'altro tenuto a verificare in sede di omologa la fattibilità della proposta e del piano, intesa come sua idoneità a realizzare gli scopi della procedura (c.d. causa concreta; Cass. 23 luglio 2021, n. 21190, nonché i precedenti conf. Cass. 28 aprile 2021, n. 11216; Cass. 9 marzo 2018, n. 5825; Cass. 23 maggio 2014, n. 11497).

Quanto sopra è già dirimente ai fini della decisione.

E' tuttavia opportuno soggiungere che nel caso di specie assume significativa rilevanza anche la ravvisata non corretta rappresentazione della massa passiva da parte della debitrice, per le ragioni ampiamente chiarite nella relazione dell'ausiliario a cui occorre richiamarsi.

Sebbene infatti non sia espressamente menzionata dall'art. 25 sexies CCII la frode decettiva (omissione di informazioni rilevanti) fra le cause di inammissibilità della

Qu

X

proposta o di diniego dell'omologa, l'estensione di tale sindacato anche al concordato semplificato si ricava dalla circostanza che ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve dimostrare di aver condotto le trattative in buona fede.

Ed invero la buona fede non può che essere riferita anche alla completa e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale, condizione indispensabile per consentire la partecipazione informata dei creditori alle trattative e l'adesione alle proposte formulate dal debitore nel percorso di negoziazione stragiudiziale.

Si ritiene, difatti, che il controllo sul contenuto della relazione dell'esperto sulla correttezza e la buona fede nella conduzione delle trattative, previsto dal comma 3 dell'art. 25 sexies CCII, non può avere, nella successiva procedura di concordato semplificato, una valenza meramente estrinseca e burocratica, dovendo estendersi a tutte quelle risultanze processuali che possano disattendere le conclusioni pur raggiunte del professionista circa il corretto svolgimento del percorso di composizione negoziata.

La proposta della \_\_\_\_\_ in conclusione, non va omologata in accoglimento delle ragioni di opposizione formulate dai creditori costituiti.

La ravvisata persistenza dello stato di insolvenza in cui versa la debitrice, non superata con la proposta di concordato semplificato in esame, rende altresì doverosa la segnalazione al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 38 co. 2 CCII.

Le spese del giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, tenuto conto della condotta processuale della \_\_\_\_\_ che, nelle conclusioni, si è limitata a prendere atto delle valutazioni già espresse dall'ausiliario e dal Tribunale ravvisando a propria volta inattuabilità del piano.

P.Q.M.

Respinge la domanda di omologa del concordato semplificato proposta da \_\_\_\_\_


Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Dichiara l'inefficacia delle misure protettive concesse con decreto del 23/03/2023 e confermate con ordinanza del 19/04/2023.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 45 CCII, nonché per la comunicazione alle parti e al Pubblico Ministero anche ai sensi dell'art. 38 co. 2 CCII.

Così deciso in Avellino nella Camera di Consiglio del 28 settembre 2023.

Il Giudice Delegato

*Dott. Pasquale Russolillo*  


Il Presidente

*Dott. Gaetano Guglielmo*  